

Avviso pubblico finalizzato a sostenere le famiglie nelle quali sono presenti bambini e bambine che frequentano le scuole dell'infanzia paritarie – Bando buoni scuola anno 2026

Articolo 1

Finalità generali, requisiti, importo del contributo e ulteriori disposizioni specifiche

Il presente Avviso ha lo scopo di promuovere e sostenere le famiglie nella frequenza scuole dell'infanzia paritarie comunali o private, con sede in un Comune della Toscana, che prevedono il pagamento di una tariffa/retta.

Il sostegno si realizza attraverso l'assegnazione di un contributo economico (Buono scuola), *“una tantum” fino ad un massimo di 500 euro a bambino/a*, da utilizzarsi per l'anno scolastico 2026/2027, dalle famiglie toscane:

- nelle quali sia presente un bambino o una bambina (nati tra il 01/01/2021 e il 30/04/2024) residente in un Comune della Toscana;
- iscritti e abbiano disponibilità di un posto in una scuola dell'infanzia paritaria privata sita nel Comune di Pisa;
- che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) minorenni non superiore a 30.000,00 euro in corso di validità e correttamente attestata; la corretta attestazione della dichiarazione ISEE è dimostrata dall'assenza di difformità o omissioni.

Tali requisiti dovranno essere posseduti quando il genitore/tutore presenta la domanda all'amministrazione comunale.

Il contributo (Buono scuola) è quantificato secondo i seguenti importi:

- **€ 500,00** per i minori segnalati dai servizi sociali o sanitari, o in possesso della certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992 o con problematiche psicofisiche, sensoriali certificate dalla competente ASL ancorché prive della certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992 o collocati, sulla base di provvedimenti della Autorità Giudiziaria, in affidamento familiare e/o struttura, nell'anno di affido pre-adoattivo, nonché in analogo periodo post adottivo nel caso di adozioni internazionali, oppure soggetti a programmi/progetti di protezione, purché la famiglia affidataria o adottiva sia residente in un Comune della Toscana;
- fino ad un massimo di **€ 500,00** nel caso di nuclei familiari con un valore dell'ISEE minorenni fino a 18.000,00 euro;
- fino ad un massimo di **€ 350,00** nel caso di nuclei familiari con un valore dell'ISEE minorenni ricompreso tra 18.000,01 euro e 24.000,00 euro;
- fino ad un massimo di **€ 200,00** nel caso di nuclei familiari con un valore dell'ISEE minorenni ricompreso tra 24.000,01 euro e 30.000,00 euro.

Le mensilità per le quali sarà possibile chiedere il contributo regionale sono quelle da novembre 2026 a giugno 2027 (01/11/2026-30/06/2027).

Il contributo regionale non può essere assegnato per i mesi di luglio e agosto 2027.

Si evidenziano inoltre le seguenti disposizioni:

- 1) i contributi sono finalizzati alla riduzione parziale o totale delle rette mensili di frequenza e delle spese di refezione (queste ultime esclusivamente se associate all'importo della retta di frequenza); **il sostegno si realizza attraverso l'applicazione di uno sconto** per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie private ai genitori/tutori richiedenti, con modalità indiretta di erogazione al Comune, per conto del destinatario.

La possibilità di accedere al contributo è subordinata alla disponibilità delle scuole dell'infanzia paritarie private all'adesione al bando regionale, all'applicazione degli sconti sulle rette e all'erogazione delle risorse in loro favore da parte delle Amministrazioni comunali con le tempistiche previste dal presente avviso, da acquisire da parte del Comune di Pisa successivamente, qualora le domande dei richiedenti abbiano ad oggetto la frequenza di tali scuole, come indicato nell'allegato A del decreto della Regione Toscana - Direzione Istruzione, formazione, ricerca e lavoro n. 13448 del 15.06.2026

- 2) la domanda per l'accesso ai buoni scuola può essere presentata solo da uno dei genitori/tutori unicamente presso l'amministrazione comunale ove è sita la scuola;
- 3) non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione;
- 4) le spese di refezione potranno essere oggetto di rimborso esclusivamente se associate al pagamento mensile della tariffa/retta; qualora per la frequenza della scuola dell'infanzia i richiedenti sostengano solo la spesa per la refezione, le relative domande non sono da considerarsi ammissibili ai contributi regionali;
- 5) sono escluse espressamente uscite di cassa da parte delle famiglie per la frequenza delle scuole per la quota di tariffa/retta mensile soggetta a sconto;
- 6) il contributo regionale è riconosciuto unicamente nel caso di iscrizione effettiva alla scuola e in caso di mantenimento della stessa iscrizione per tutte le mensilità per le quali il contributo è stato assegnato dall'amministrazione comunale; in caso di ritiro dalla scuola dell'infanzia il contributo può essere riconosciuto unicamente per le mensilità in cui il/la bambino/a è stato/a iscritto/a e per le quali è stato applicato lo sconto; i soggetti richiedenti il contributo regionale e le scuole dell'infanzia paritarie private comunicano tempestivamente all'amministrazione comunale ove ha sede la scuola la decisione del ritiro dall'iscrizione;
- 7) i genitori/tutori richiedenti il contributo regionale non possono beneficiare di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo, ivi comprese le detrazioni previste dalla normativa fiscale vigente, di importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta; le spese per le quali si è ottenuto il rimborso non potranno in alcun caso essere portate in deduzione/detrazione nella dichiarazione fiscale di riferimento.

Si precisa che nei soli casi di inadempienza, durante l'anno scolastico, degli impegni assunti dalla scuola dell'infanzia paritaria privata o di chiusura della scuola o di revoca della parità è possibile per le famiglie la modifica della scuola prescelta inizialmente; in tal caso la famiglia può iscrivere il bambino o la bambina ad un'altra scuola e continuare ad usufruire del contributo, purché la struttura abbia già aderito o aderisca ex novo al presente avviso regionale. L'eventuale variazione delle scuole, determinatasi per le tre cause sopra indicate, verrà autorizzata, con le modalità che saranno comunicate alle Amministrazioni comunali mediante apposita comunicazione.

L'avviso è promosso nell'ambito di Giovani sì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

Articolo 3

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere presentata **ESCLUSIVAMENTE** on line accedendo alla pagina: <https://www.comune.pisa.it/Servizi/Contributo-Regionale-BUONI-SCUOLA> **a partire dalle ore 12:00 di venerdì 10 luglio 2026 fino alle ore 12:00 di venerdì 31 luglio 2026.**

Per l'accesso è necessario avere le credenziali SPID di II livello, CIE o TSN attivate.

Non è ammessa la consegna della domanda in nessun'altra forma (a mano, fax, e-mail, pec, posta etc).

Articolo 4

Esito dell'avviso e assegnazione delle risorse disponibili

L'elenco dei richiedenti, in possesso dei requisiti necessari previsti dal presente avviso, è approvato entro il **xx agosto 2026** e pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Pisa e sul sito istituzionale dello stesso alla pagina <https://www.comune.pisa.it/Servizi/Contributo-Regionale-BUONI-SCUOLA>

I richiedenti possono presentare ricorso avverso a tale graduatoria entro i 15 giorni successivi alla sua pubblicazione. Il ricorso dovrà essere indirizzato al *Comune di Pisa – Politiche della casa – Servizi Educativi – Politiche attive del lavoro – Ufficio Trasporto-Diritto allo studio, via Del Carmine, 12, 56125 Pisa* da inviare per pec: *comune.pisa@postacert.toscana.it* o da consegnare all'URP

Articolo 5

Risorse disponibili e modalità di assegnazione e erogazione

La Regione assegna le risorse disponibili ai Comuni con le seguenti modalità:

- 1) in via prioritaria sarà assegnato un contributo, pari ad € 500,00/bambino/a, alle famiglie con casi di minori segnalati dai servizi sociali o sanitari, o in possesso della certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992 o con problematiche psicofisiche, sensoriali certificate dalla competente ASL ancorchè prive della certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992 o collocati, sulla base di provvedimenti della Autorità Giudiziaria, in affidamento familiare e/o struttura, nell'anno di affido pre-adoattivo, nonché in analogo periodo post adottivo nel caso di adozioni internazionali, oppure soggetti a programmi/progetti di protezione, purchè la famiglia affidataria o adottiva sia residente in un Comune della Toscana;
- 2) le risorse residue saranno assegnate ai richiedenti per gli importi indicati all'articolo 1, ripartendole proporzionalmente per ciascuna domanda garantendo comunque per ciascuna di essa:
 - un contributo minimo pari a € 200,00/bambino/a;
 - un contributo massimo di € 500,00/bambino/a.

Qualora le risorse regionali non siano sufficienti a garantire il contributo minimo di 200 euro, verrà stilata da Regione Toscana una apposita graduatoria in base al valore ISEE del nucleo familiare, secondo un ordine crescente (dal minore al maggiore).

I richiedenti inseriti in graduatoria ma non ammessi a contributo vengono individuati in un elenco di idonei da utilizzarsi qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

A seguito dell'istruttoria di tale documentazione la Regione provvede all'assegnazione delle risorse regionali con le modalità indicate all'articolo 4.

Articolo 6

Modalità di monitoraggio e controllo

La Regione Toscana assicura il controllo, su almeno il 5% dei richiedenti ammessi ai contributi mediante verifica sulle fatture/ricevute emesse, con le modalità previste all'articolo 1, dai soggetti gestori delle scuole nei confronti degli assegnatari dei buoni scuola e sulle eventuali relative quietanze limitatamente alla quota mensile pagata laddove sussistente. **La quietanza non è necessaria qualora lo sconto renda pari a 0 la quota pagata dall'assegnatario del contributo**; tale fattispecie deve risultare dalla fattura/ricevuta emessa dalle scuole al lordo del contributo regionale.

La quietanza di pagamento è verificata positivamente laddove risulti per ciascuna fattura/ricevuta l'estratto conto ovvero il singolo movimento contabile ovvero ricevuta PagoPA

ovvero altra documentazione bancaria ove risulti il pagamento effettuato alla scuola o al Comune, al netto del contributo assegnato.

Sono esentate dalla presentazione delle fatture/ricevute le scuole che risultano non obbligate alla loro emissione dalla normativa fiscale vigente. In tale caso tale documentazione è sostituita da una attestazione della scuola, controfirmata dall'assegnatario del contributo, circa l'applicazione degli sconti nelle mensilità ivi indicate. L'esenzione dalla emissione delle fatture/ricevute è attestata mediante la presentazione di tale documento e rientra nella esclusiva responsabilità della scuola. In tale caso la quietanza è valutata positivamente qualora ne consenta la riconducibilità al soggetto assegnatario dei contributi ovvero ai/alle bambini/e.

Non sono ammissibili per dimostrare l'effettiva quietanza i pagamenti effettuati in "contanti".

I genitori/tutori beneficiari sono tenuti ~~altresì~~, in ogni fase del procedimento (istruttoria gestione e monitoraggio), a collaborare con i Comuni, le Unioni di Comuni e la Regione, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste dal presente avviso; per tali finalità potrà essere richiesta la produzione della documentazione utile ad evidenziare gli sconti usufruiti.

Al genitore/tutore inadempiente, in tutto o in parte, alle richieste pervenute dal Comune, dall'Unione di Comuni e dalla Regione, aventi ad oggetto le finalità sopra descritte, sarà disposta la revoca totale dei benefici accordati con il presente avviso.

La Regione ha facoltà di effettuare ulteriori controlli a campione, anche ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 71 del D.P.R. 445/2000; i controlli potranno essere effettuati su tutta la documentazione probatoria che si rende necessaria.

La mancata osservanza dei termini da parte delle Amministrazioni comunali comporta la revoca delle risorse assegnate.

Articolo 7

Protezione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 e ss. del Regolamento U.E. 2016/679 del 27 aprile 2016 (RGPD) il trattamento dei dati avverrà esclusivamente per i fini consentiti dalla legge e secondo le modalità di trattamento in essa definiti. L'informativa sul trattamento dei dati personali è consultabile alla seguente pagina <https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html>

Articolo 8

Informazioni

Il presente avviso è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: <https://www.comune.pisa.it/Servizi/Contributo-Regionale-BUONI-SCUOLA>

Ai sensi dell'art. 8, co. 3 della Legge 241/90, il Comune di Pisa non inoltrerà comunicazioni ai singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione negli elenchi dei richiedenti, degli assegnatari e degli idonei; tutte le comunicazioni aventi valore di notifica saranno pubblicate all'Albo pretorio on line del Comune di Pisa e sul sito istituzionale della Direzione.

Le informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Pisa Direzione Sociale, disabilità, politiche della casa, servizi educativi – Ufficio Trasporto-Diritto allo studio, scrivendo alla mail: buoniscuola@comune.pisa.it oppure telefonando ai numeri 050910718 – 717 – 739 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 13:00 e il martedì e il giovedì dalle 14:30 alle 16:30.

La Responsabile E.Q.
Dott.ssa Barbara Ruggiero
(firmato digitalmente)